

Elementi essenziali dell'avviso pubblico “servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”

1. Descrizione delle finalità dell'intervento

Il presente Avviso pubblico seleziona interventi a carattere regionale a valere sul fondo ex L. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, al fine di promuovere e definire la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di un sistema diffuso e articolato di servizi finalizzati all'accrescimento dell'autonomia, del benessere e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Obiettivo del presente avviso è consentire alle persone con disabilità, in previsione del venir meno della rete genitoriale e familiare, di veder pienamente realizzate le proprie aspirazioni individuali, garantendo la massima autonomia ed indipendenza, anche attraverso soluzioni per l'abitare, in grado di evitare la istituzionalizzazione e, ove opportuno, di avviare percorsi di de-istituzionalizzazione. Strumento cardine è il progetto personalizzato alla cui definizione dovrà partecipare la persona con disabilità e/o la sua famiglia/amministratore di sostegno, al fine di assicurare un futuro tutelato e supportato sia sul versante economico e lavorativo, sia su quello sociale e abitativo.

Le azioni che verranno attuate si inseriscono, pertanto, in maniera coerente nel quadro degli atti di programmazione regionale (Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e Decisione di Giunta n. 11 del 7 aprile 2015 che approva le “Azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei servizi socio-sanitari nell'ambito delle politiche per la disabilità”) relativamente agli interventi diretti a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

I progetti a valere su tale fondo dovranno avere una durata triennale e dovranno prevedere l'interconnessione con il sistema dei servizi socio-sanitari territoriali, nonché, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, che includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. I progetti potranno altresì prevedere misure ed interventi integrati con i programmi di accompagnamento al lavoro di cui alla DGR 1197/2015.

2. Soggetti proponenti

Possono presentare progetti a valere su tale fondo le Società della Salute e, ove non costituite, il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale integrata dei sindaci, nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria (l.r. 40/2005, artt. 70 bis e 71 bis), di seguito denominato **soggetto proponente**.

I progetti dovranno essere presentati e attuati da un partnerariato pubblico-privato, il cui ruolo di **capofila** deve essere assunto dal soggetto proponente, formalizzato attraverso specifica convenzione, ivi compresa l'associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o da costituire a progetto e finanziamento approvato.

Il soggetto proponente dovrà avviare una procedura di evidenza pubblica, per la scelta dei soggetti

privati con comprovata esperienza nelle attività più in dettaglio specificate al paragrafo 6.1 e l'individuazione dei soggetti pubblici interessati a candidarsi all'attività di co-progettazione delle proposte progettuali da presentare alla Regione Toscana in risposta all'Avviso.

Le SdS/ Zone distretto hanno facoltà di aggregarsi tra di loro al fine di presentare progetti in forma integrata, in questo caso dovrà essere individuata, tra queste, il soggetto capofila.

Le SdS/ Zone distretto soggette ad aggregazione ai sensi della LR 11/2017 (come riportate di seguito in tabella B) dovranno individuare un soggetto capofila tra i diversi ambiti territoriali coinvolti.

Ogni soggetto può essere presente come membro in più di un progetto e può essere partner in più progetti anche su più SdS/Zone distretto.

3. Destinatari degli interventi

I destinatari delle attività progettuali sono persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari, in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 art. 3, comma 3, prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017 (art 1, comma 1, lett b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

4. Risorse disponibili e cofinanziamento previsto

Per l'attuazione dell'Avviso regionale di cui al presente documento sono previsti € **11.250.000,00**, di cui, € **2.250.000,00** per il finanziamento di **spese infrastrutturali** essenziali all'avvio delle attività.

Il finanziamento spettante a ciascuna SdS/ Zona distretto, come indicato in **Tabella B**, è determinato in base alla popolazione residente 18/64 anni (dati ISTAT- anno 2015) come riportato in **Tabella A**.

Le SdS/ Zone distretto, con le modalità di cui al punto 2., devono presentare uno o più progetti, singolarmente o in forma aggregata, a valere sul medesimo Avviso, il cui importo complessivo richiesto non superi comunque l'importo finanziabile come individuato alla Tabella B colonna D.

I progetti presentati devono prevedere una forma di **cofinanziamento** di almeno il 14%.

I progetti presentati dalle Zone di nuova costituzione (come stabilito all'art 27 della l.r. 11 del 23 marzo 2017) potranno avvalersi di una riduzione della percentuale di cofinanziamento dal 14% al 7%, (tabella B colonna E) con il contestuale aumento del finanziamento disponibile, come indicato in tabella B colonna C e D.

Nel caso in cui 2 o più SdS/ Zone distretto non coinvolte dalle modifiche conseguenti alla l.r. 11/2017, presentino proposte progettuali in forma aggregata, nei progetti stessi dovrà essere indicato in dettaglio il budget progettuale per ciascuna SdS/ Zona distretto.

Per favorire la progettazione integrata tra più ambiti territoriali, nonché la definizione di azioni sovra territoriali o a valenza regionale, la Regione Toscana si riserva una quota di risorse complessivamente pari a € 48.750,00, i cui criteri di utilizzo saranno definiti con successivo atto.

Tabella A - Classi di popolazione (18 – 64)

Classe 1	0 – 35.000
Classe 2	35.001 – 75.000
Classe 3	75.001 – 120.000
Classe 4	120.001 – 170.000
Classe 5	170.001 – 225.000

È possibile richiedere un **finanziamento** ulteriore, per singolo progetto, pari al 25% dell'importo triennale richiesto e finanziabile, per adeguamenti strutturali, come meglio specificato al punto 6.3. Gli importi assegnabili sono indicati in tabella B, colonna G.

Tabella B – Quadro finanziario

SdS/ Zone distretto	Colonna A importo minimo del progetto (colonna D + colonna F)	Colonna B importo finanziabile per classe di appartenenza	Colonna C importo aggiuntivo per accorpamenti	Colonna D importo progettuale finanziabile per zona (colonna B + colonna C)	Colonna E percentuale cofinanziamento	Colonna F importo minimo cofinanziamento (colonna A x colonna E)	Colonna G importo massimo contributo infrastrutturale per zona (colonna D x 25%)	Colonna H importo complessivo per zona (colonna D + colonna G)
Lunigiana	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Apuane	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Valle del Serchio	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Piana di Lucca	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Alta Val di Cecina - Val d'Era	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
Pisana	€ 600.000	€ 516.000	€ 0	€ 516.000	14%	€ 84.000	€ 129.000	€ 645.000
Bassa Val di Cecina - Val di Cornia	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
Livornese	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Elba	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Versilia	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Pistoiese	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Val di Nievole	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Pratese	€ 600.000	€ 516.000	€ 0	€ 516.000	14%	€ 84.000	€ 129.000	€ 645.000
Firenze	€ 750.000	€ 645.000	€ 0	€ 645.000	14%	€ 105.000	€ 161.250	€ 806.250
Fiorentina Nord-Ovest	€ 600.000	€ 516.000	€ 0	€ 516.000	14%	€ 84.000	€ 129.000	€ 645.000
Fiorentina Sud-Est	€ 450.000	€ 387.000	€ 0	€ 387.000	14%	€ 63.000	€ 96.750	€ 483.750
Mugello	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Empolese - Valdarno inferiore	€ 600.000	€ 516.000	€ 42.000	€ 558.000	7%	€ 42.000	€ 139.500	€ 697.500
Alta Val d'Elsa	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana senese	€ 300.000	€ 258.000	€ 21.000	€ 279.000	7%	€ 21.000	€ 69.750	€ 348.750
Senese	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500

Val di Chiana Aretina	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Aretina - Casentino - Valtiberina	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
Valdarno	€ 300.000	€ 258.000	€ 0	€ 258.000	14%	€ 42.000	€ 64.500	€ 322.500
Colline dell'Albegna	€ 150.000	€ 129.000	€ 0	€ 129.000	14%	€ 21.000	€ 32.250	€ 161.250
Amiata grossetana - Colline Metallifere - Grossetana	€ 450.000	€ 387.000	€ 31.500	€ 418.500	7%	€ 31.500	€ 104.625	€ 523.125
quota riserva per ulteriori azioni a valenza sovra territoriale				€ 39.000			€ 9.750,00	€ 48.750
TOTALE				€ 9.000.000			€ 2.250.000	€ 11.250.000

5. Requisiti essenziali

In coerenza con l'esigenza di realizzare interventi che possano garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, sviluppando la partecipazione attiva delle stesse persone con disabilità, le sinergie e la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati, in particolare quelli del terzo settore, i progetti dovranno:

- essere l'esito di una coprogettazione in cui siano presenti obbligatoriamente Associazioni di familiari o di disabili, di volontariato o fondazioni che abbiano come finalità prevalente la tutela, l'assistenza alle persone con disabilità con comprovata esperienza nella ricerca di soluzioni alloggiative innovative per persone disabili in occasione del venir meno della rete familiare, nonché con altri soggetti del Terzo settore;
- prevedere la valutazione multidimensionale per la definizione/ri-definizione del progetto di vita personalizzato con il coinvolgimento della persona con disabilità grave e della sua famiglia o di chi ne tutela gli interessi;
- includere la progettazione personalizzata come strumento per la predisposizione dei progetti individuali e la pianificazione delle attività specifiche rivolte a ciascun destinatario;
- formulare una proposta di budget comprensiva della quota di cofinanziamento prevista che riporti il dettaglio delle singole voci di spesa in coerenza con quanto richiesto dal formulario che sarà approvato con successivo atto dirigenziale e che dovrà esplicitare, tra l'altro, la sostenibilità futura del progetto;
- definire un percorso di monitoraggio e valutazione dell'intervento e del progetto personalizzato in cui la persona, la sua famiglia o chi ne tutela gli interessi sia coinvolta in modo proattivo con particolare riguardo alla qualità di vita della persona e della realizzazione delle proprie aspirazioni.
- essere interventi aggiuntivi e non sostitutivi di quanto già previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

6. Tipologia di interventi finanziabili e delle spese ammissibili

I progetti dovranno avere uno sviluppo triennale e dovranno essere coerenti con quanto disposto dalla L. 112/2016 e dal decreto attuativo (DM 23 novembre 2016), nonché con quanto disposto nel Programma attuativo approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Allegato A al presente atto).

I progetti presentati dovranno includere una o più azioni progettuali afferenti ai tre ambiti di

intervento (ambito A, ambito B, ambito C) secondo le modalità di seguito esplicitate.

6.1. Ambiti di intervento

A valere su tale avviso pubblico sono ammissibili i progetti che prevedano azioni progettuali rientranti nei seguenti tre ambiti:

AMBITO A) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del DM 23 novembre 2016.

Gli interventi afferenti a questo ambito si propongono di realizzare progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine o da soluzioni residenziali distanti dalle caratteristiche alloggiative definite nella L. 112/2016, attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle autonomie e di distacco dal nucleo familiare. A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- attività abilitative, anche diurne, propedeutiche alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo-casa. Tutto ciò potrà essere realizzato anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, e per verificare la compatibilità tra le persone;
- percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento delle strutture residenziali di provenienza;
- cicli di giornate e/o weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza;
- periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto).

AMBITO B) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016.

A valere su tale ambito si prevedono interventi di residenzialità di medio-lungo periodo. A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- cohousing con azioni di supervisione e monitoraggio leggero;
- soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e non, purché non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
- cohousing con livelli medio bassi di supporto;
- forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);
- gruppi appartamento in strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b) dell'art 3 comma 4 del DM, motivati in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone;
- soluzioni abitative (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contesti rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

AMBITO C) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6 del DM)

A titolo esemplificativo si riporta una casistica di servizi realizzabili in tale ambito:

- laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità;
- azioni innovative e sinergiche con Enti Territoriali (Centri per l'Impiego, scuole, cooperative sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale;
- percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza della microcomunità in cohousing;
- percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale;
- percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone residenti in strutture per le quali si prevede un percorso di deistituzionalizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della struttura di provenienza;
- percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine.

6.2. Modalità di impiego delle risorse

Il Programma attuativo (Allegato A al presente atto) prevede che gli interventi progettuali si concentrino, rispetto ai tre ambiti sopra richiamati, rispettivamente per il 40% sugli ambiti A e B e per il 20% sull'ambito C.

Pertanto, al fine di rispettare le finalità della L. 112/2016 e garantire comunque una effettiva e sostenibile progettazione territoriale, i soggetti proponenti dovranno:

- Classi 1 e 2: allocare almeno il 40% delle risorse complessive assegnabili, sulle azioni di cui all'ambito B;
- Classi 3, 4, 5: allocare almeno il 40% delle risorse complessive assegnabili, sulle azioni di cui all'ambito B e almeno il 30% sulle azioni di cui all'ambito A.

Per ciò che riguarda gli interventi finanziabili di cui agli ambiti A e B si sottolinea, in conformità con quanto disposto a livello nazionale, che:

- a.* deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone ad abitazione;
- b.* nel caso di più moduli abitativi nella medesima struttura, i singoli moduli non possono ospitare più di 5 persone con una capienza massima della struttura di 10 posti inclusi eventuali posti di emergenza/sollievo in numero di 2;
- c.* deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- d.* deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone

con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*;

- e. devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale oppure di turismo/ristorazione e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
- f. fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali limitatamente alle soluzioni di cui al punto a., se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione, in conformità con quanto disposto dalla l.r. 41/2005 art. 22, fermo restando il limite dei 5 posti.
- g. le strutture con moduli abitativi di cui al punto b., devono rispettare i requisiti di cui alla l.r. 41/2005 art. 21, fermo restando i limiti dei 10 posti strutturati in moduli di massimo 5 persone.

6.3. Spese per adeguamenti strutturali

Sono ammissibili spese per interventi infrastrutturali (Tabella B) essenziali all'avvio delle azioni progettuali di cui agli ambiti A e B, finalizzati ai seguenti obiettivi:

- ristrutturazione, compresa la riconversione di strutture già esistenti al fine di adeguarle ai criteri previsti dal DM;
- abbattimento barriere architettoniche;
- arredi;
- migliorie tecniche e dell'accessibilità;
- spese per la domotica, la telesorveglianza o teleassistenza;
- oneri di acquisto e urbanistici.

Gli interventi sopra elencati possono riguardare anche patrimoni non appartenenti a Enti pubblici, purché vi sia un comodato d'uso o comunque un vincolo non oneroso, documentato, di durata almeno decennale per l'utilizzo di tali patrimoni per finalità alloggiative in favore di persone con disabilità.

Spese eccedenti l'importo di cui alla Tabella B, non potranno essere finanziate con le risorse per la realizzazione del progetto né potranno essere considerate quale quota di cofinanziamento.

7. Valutazione della congruità del progetto, monitoraggio, revoca dei finanziamenti

In conformità a quanto disposto dall'art 6 del DM 23 novembre 2016, i progetti presentati saranno soggetti a **valutazione** da parte del Settore regionale competente, per valutarne la **congruità** con quanto disciplinato dalla L. 112/2016, dal DM 23 novembre 2016 e da tutti i successivi atti previsti.

I progetti dovranno essere conformi a quanto indicato nel presente documento, nonché rispettare il formulario per la stesura dei progetti, che sarà approvato con successivo atto.

In caso di necessità di approfondimenti potranno essere richieste integrazioni, rettifiche o saranno fornite raccomandazioni per la realizzazione dei progetti presentati.

Nel caso di gravi carenze il progetto non sarà ritenuto finanziabile.

Le SdS/ Zone distretto dovranno, in conformità a quanto disposto dal DM 23 novembre 2016 art 6 comma 5, fornire le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati sul **Casellario dell'assistenza**, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo **SINA** di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale.

Le SdS/ Zone distretto dovranno **relazionare semestralmente** sulle attività svolte e sulle risorse impiegate.

Le relazioni semestrali, redatte sulla base di un format messo a disposizione da Regione Toscana, dovranno indicare, per ciascun ambito di intervento finanziato:

- numero di beneficiari presi in carico;
- eventuali beneficiari che abbiano concluso o cessato il percorso, nonché eventuali subentri;
- risorse economiche impiegate;
- risorse professionali coinvolte;
- descrizione del rispetto dei requisiti essenziali del progetto (ad es. valutazione periodica del pap, partecipazione della persona e della famiglia, ecc.).

Le attività progettuali dovranno prendere avvio entro il I semestre dall'approvazione del progetto. Il mancato avvio entro i termini stabiliti o l'impiego delle risorse in modo difforme rispetto al progetto presentato, potrà dare esito alla restituzione integrale del finanziamento.